SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 19 giugno 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 giugno 1995, n. 234.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, recante differimento del termine dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti eccezionali, nonché disposizioni per assicurare la funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po e la manutenzione stradale del settore appenninico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, recante differimento del termine dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti eccezionali, nonché disposizioni per assicurare la funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po e la manutenzione stradale del settore appenninico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 dicembre 1994, n. 684, e 18 febbraio 1995, n. 37.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

CARAVALE, *Ministro dei traporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 APRILE 1995, N. 117.

All'articolo 2, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«*2-bis*. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il consiglio di amministrazione del Consorzio nomina un comitato esecutivo cui sono affidati, fino al 31 dicembre 1999, e senza ulteriori oneri, i poteri gestionali già attribuiti al consiglio di amministrazione stesso, per quanto attiene alla realizzazione delle opere e di altri interventi anche di carattere amministrativo e finanziario di competenza del Consorzio.

2-ter. Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vicepresidente e da cinque consiglieri, dei quali due scelti rispettivamente fra i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del tesoro».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: «autorizzato ad assumere,» *sono inserite le seguenti:* «nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio,»; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «È in ogni caso esclusa la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato».

AVVERTENZA.

Il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 22 aprile 1995.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 16.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2417):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DINI) e dai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente (BARATTA) e dei trasporti e della navigazione (CARAVALE) il 22 aprile 1995.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 22 aprile 1995, con pareri delle commissioni I, V, VIII e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 27 aprile 1995.

Esaminato dalla IX commissione il 10 maggio 1995.

Esaminato in aula il 16 maggio 1995 e approvato il 17 maggio 1995

Senato della Repubblica (atto n. 1718):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 17 maggio 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 11ª e 13ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 18 maggio 1995.

Esaminato dalla 8ª commissione il 31 maggio 1995.

Esaminato in aula e approvato il 1° giugno 1995.

95G0271

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 maggio 1995.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il terzo comma dell'art. 12 del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano;

Vista la delibera del 26 aprile 1995 con la quale la commissione centrale di beneficienza della predetta Fondazione, ha approvato la modifica dell'art. 9, comma 2, dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica riguardante l'art. 9, comma 2, dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 9.

(Omissis).

Comma 2.

La Fondazione accantona ad apposita riserva, finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della società conferitaria, una quota dei proventi e delle rendite derivanti dalla partecipazione nella società medesima, determinandola in misura congrua al valore della partecipazione tempo per tempo posseduta e comunque in misura non inferiore al 10% dei proventi e delle rendite stessi.

La riserva deve essere investita esclusivamente in titoli della conferitaria ... *(omissis).*

(Omissis).

95A3466

DECRETO 30 maggio 1995.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il terzo comma dell'art. 12 del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria;

Vista la delibera del 6 aprile 1995 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 2, 9 e 15, dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 2, 9 e 15 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, di cui all'allegato testo, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 2.

(Omissis).

Comma 3.

La Fondazione, fintanto che ne sia titolare, amministra la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria di cui al precedente art. 1 e nella società per azioni controllante quest'ultima. Essa non può inoltre esercitare direttamente l'impresa bancaria né possedere partecipazioni di controllo in società bancarie o finanziarie diverse dalla società conferitaria. La Fondazione può invece acquisire e cedere partecipazioni di minoranza in altre società bancarie e finanziarie, nonché partecipazioni in società diverse da queste ultime purché strumentali al conseguimento dello scopo dell'ente.

Comma 4.

Con riguardo alle azioni di società bancarie e finanziarie ad essa rivenienti dal conferimento la Fondazione rispetta i limiti e le prescrizioni di cui all'art. 13, commi 1, 2 e 3 del decreto n. 356 del 1990 ed alla direttiva del Ministro del tesoro emanata ai sensi della legge 30 luglio 1994, n. 474.

(Omissis).

Art. 9.

(Omissis).

Comma 2.

La misura dei compensi annui e della medaglia di presenza viene stabilita dal consiglio di amministrazione.

(Omissis).

Art. 15.

(Omissis).

Comma 3.

Dei revisori almeno uno deve essere scelto tra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti o nel registro dei revisori contabili quando attivato.

Comma 4.

I revisori restano in carica tre anni e sono confermabili.

Comma 5.

Il collegio individua al suo interno il revisore che assume la carica di presidente.

Comma 6.

I revisori debbono intervenire alle riunioni del consiglio di amministrazione.

(Omissis).

95A3467

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 maggio 1995.

Termini e modalità delle comunicazioni da effettuarsi all'URAR/TV di Torino.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 11 del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 134, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a.;

Ritenuto che occorre stabilire i termini e le modalità per le comunicazioni all'ufficio del registro abbonamenti radio TV delle generalità e del domicilio di coloro che usufruiscono di garanzie relative ad apparecchi di radiodiffusione;

Decreta:

Art. 1.

1. Le imprese che ricevono le richieste e le convalide delle garanzie relative ad apparecchi di radiodiffusione comunicano all'ufficio del registro abbonamenti radio TV di Torino, casella postale 715 - 10100 Torino, le generalità e il domicilio di coloro che usufruiscono delle garanzie medesime, inviando apposito elenco, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non oltre il mese successivo a quello della ricezione delle garanzie e delle convalide stesse.

2. Nel caso in cui a seguito di accordi con l'impresa che fornisce l'assistenza in garanzia, questa sia subordinata all'esibizione del solo scontrino fiscale d'acquisto dell'apparecchio radiotelevisivo, i commercianti, i rappresentanti e gli agenti di vendita in genere di apparecchi radiotelevisivi effettuano le comunicazioni di cui al comma 1, con le stesse modalità, non oltre il mese successivo a quello dell'acquisto.

3. Copia degli elenchi di cui al comma 1 è conservata dal mittente, unitamente alle ricevute di spedizione e agli avvisi di ricevimento, per i controlli da parte degli agenti autorizzati ai sensi dell'art. 7, ottavo comma, della legge 12 novembre 1949, n. 996.

Roma, 26 maggio 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A3468

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° giugno 1995.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Oltrepo Pavese».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Oltrepo Pavese» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 luglio 1975, 7 settembre 1977 e 22 ottobre 1987, con i quali sono state apportate alcune modifiche del disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere alcune modifiche del disciplinare di produzione sopra citato, relativamente alla zona di produzione;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 22 settembre 1992;

Viste le istanze presentate dagli interessati avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere alcune modifiche del disciplinare di produzione più volte citato e concernenti in particolare le tipologie già riconosciute;

Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e la proposta di modifica del disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 1994;

Vista l'istanza presentata da un interessato avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare di produzione sopra citato;

Ritenuta l'opportunità di respingere l'istanza sopra citata, peraltro inammissibile in quanto pervenuta oltre i termini prescritti;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Oltrepo Pavese», in conformità della proposta formulata dal citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato Regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Oltrepo Pavese», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 21 luglio 1975, 7 settembre 1977 e 22 ottobre 1987, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore dalla vendemmia 1995.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1995, i vini «Oltrepo Pavese» nelle tipologie «Malvasia», «Chardonnay», «Sauvignon» e «Cabernet Sauvignon», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati all'apposito albo dei vigneti «Oltrepo Pavese» Malvasia, Chardonnay, Sauvignon e Cabernet Sauvignon, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Limitatamente alle tipologie «Oltrepo Pavese» Malvasia, «Oltrepo Pavese» Chardonnay, «Oltrepo Pavese» Sauvignon e «Oltrepo Pavese» Cabernet Sauvignon, in deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo dei vigneti previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2 purché esse non superino del 5% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione di detti vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dall'albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Oltrepo Pavese» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 1995

Il dirigente: ADINOLFI

COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI.

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Oltrepo Pavese»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Oltrepo Pavese» è riservata ai vini ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

a) La denominazione di origine controllata «Oltrepo Pavese» con le specificazioni aggiuntive: Rosso, Rosato, Rosso Riserva, Buttafuoco e Sangue di Giuda, è riservata ai vini rossi o rosati ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Barbera: dal 25% al 65%;

Croatina: dal 25% al 65%;

Uva Rara, Ughetta (Vespolina) e Pinot Nero, congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 45%;

b) La denominazione di origine controllata «Oltrepo Pavese», con la specificazione del nome di uno dei vitigni di cui appresso nonché con la specificazione di Spumante (vitigni a bacca bianca e Pinot Nero vinificato in bianco), di Liquoroso o di Passito (Moscato per entrambe le tipologie), è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti dai seguenti vitigni:

Bonarda:

vitigni: Croatina (tradizionalmente denominata Bonarda) dall'85% al 100%; altri vitigni di uve rosse: Barbera, Ughetta, Uva Rara congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Barbera:

vitigni: Barbera dall'85% al 100%; altri vitigni di uve rosse: Croatina, Uva Rara, Ughetta e Pinot Nero congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Riesling Italico:

vitigni: Riesling Italico minimo 85%; Riesling Renano, Pinot Nero, Pinot Grigio e Pinot Bianco congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Riesling Renano:

vitigni: Riesling Renano minimo 85%; Riesling Italico, Pinot Nero, Pinot Grigio e Pinot Bianco congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

Cortese:

vitigni: Cortese minimo 85%; altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pavia, non aromatici, congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Moscato:

vitigni: Moscato bianco minimo 85%; Malvasia di Candia aromatica massimo 15%.

Pinot Nero:

vitigni: Pinot Nero minimo 85%; Pinot Grigio, Pinot Bianco e Chardonnay congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Malvasia:

vitigni: Malvasia di Candia aromatica minimo 85%; altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pavia, fino ad un massimo del 15%.

Pinot Grigio:

vitigni: Pinot Grigio minimo 85%; Pinot Nero, Pinot Bianco congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Chardonnay:

vitigni: Chardonnay minimo 85%; Pinot Nero, Pinot Grigio, Pinot Bianco, congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

Sauvignon:

vitigni: Sauvignon minimo 85%; altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pavia, congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Cabernet Sauvignon:

vitigni: Cabernet Sauvignon minimo 85%; altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pavia, congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Per la denominazione «Oltrepo Pavese» Spumante metodo classico le percentuali di vini utilizzati nella produzione devon essere:

Pinot Nero vinificato in bianco minimo 70% Chardonnay, Pinot Grigio e Pinot Bianco congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 30%.

Il nome di vitigno, le menzioni specifiche tradizionali o di colore previste dal presente disciplinare per le varie tipologie di vino elencate nel presente articolo, debbono essere indicate nella designazione del prodotto seguendo immediatamente la denominazione di origine «Oltrepo Pavese».

I conduttori interessati ai vigneti iscritti all'albo dell'«Oltrepo Pavese» Buttafuoco e Sangue di Giuda, all'atto della denuncia delle uve di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, possono rivendicare la denominazione di origine «Oltrepo Pavese» rosso, qualora le uve non assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale previsto per l'«Oltrepo Pavese» Buttafuoco e «Oltrepo Pavese» Sangue di Giuda.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini «Oltrepo Pavese» rosso rosato o rosso riserva, con la specificazione di vitigno e «Oltrepo Pavese» Spumante, comprende la fascia vitivinicola collinare dell'«Oltrepo Pavese» per gli interi territori dei seguenti comuni in provincia di Pavia: Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cecima, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de' Giorgi, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle. Santa Maria della Versa, Torrazza Coste, Volpara, Zenevredo e per parte dei territori di questi altri comuni: Broni, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Fortunago, Montebello della Battaglia, Montesegale, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Santa Giuletta, Stradella, Torricella Verzate.

Tale zona è così delimitata:

parte dal km. 136 + 150 della strada statale n. 10, la linea di delimitazione scende verso sud seguendo la strada provinciale Bressana-Salice Terme, sino al bivio di Rivanazzano. Qui si devia verso ovest lungo la strada che da Rivanazzano porta alla Cascina Spagnola, per piegare a quota 139 verso sud e raggiungere il confine provinciale e regionale Pavia-Alessandria, che segue fino a Serra del Monte. Da questo punto la linea di delimitazione raggiunge Casa Carlucci e prosegue in direzione sud, lungo il confine che divide i comuni di Ponte Nizza e Bagnaria fino al torrente Staffora, includendo San Ponzo Semola. Di qui la linea di delimitazione segue la statale Voghera-Varzi-Penice fino all'abitato di Ponte Nizza, indi devia ad est-nord-est seguendo la provinciale di fondo valle per Val di Nizza. Prosegue quindi in direzione nord lungo il confine comunale tra Ponte Nizza, Val di Nizza e Montesegale sino al Rio Albaredo e con esso raggiunge il torrente Ardivestra, con il quale si identifica risalendo verso est a raggiungere la Cascina della Signora.

Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord seguendo la strada provinciale Godiasco-Borgoratto Mormorolo, ad incontrare il confine dei comuni Fortunago e Ruino. Prosegue sul confine comunale meridionale di Ruino a raggiungere il confine provinciale tra Pavia-Piacenza.

La delimitazione orientale del comprensorio è costituita dal confine provinciale Pavia-Piacenza sino al suo incontro con la strada statale n. 10, per raggiungere la strada provinciale Bressana-Salice Terme che incrocia al km. 136+150 del comprensorio, punto di partenza della delimitazione.

La zona di produzione del vino «Oltrepo Pavese» Buttafuoco insita pure in quella più ampia dei vini «Oltrepo Pavese», comprende i territori comunali di: Stradella, Broni, Canneto Pavese, Montescano, Castagna, Cigognola, Pietra de' Giorgi.

La zona di produzione del vino «Oltrepo Pavese» Sangue di Giuda, insita anch'essa nell'area più ampia dei vini «Oltrepo Pavese» è delimitata come segue:

dalla strada statale n. 10 al km. 162+700 segue quale confine ad est la strada comunale per Bosnasco, Costamontefedele Casa dei Rovati, Montù Beccaria. Al bivio di questa, prima dell'abitato, prosegue sulla strada che conduce verso sud alle frazioni: Ca' de' Bernardini, Borsoni, Bergamasco, Poggiolo ed ancora per Cerisola, Donelasco e Santa Maria della Versa.

Da qui scende a nord per la provinciale Santa-Maria-Stradella, sino alla frazione Begoglio, dove devia ad ovest per la comunale che tocca le frazioni: Squarzine, Gaiasco, Cella, Ca' di Paglia sino al ponte del torrente Scuropasso in località Molino Sacrista. Quindi scende a valle lungo il torrente Scuropasso, sino ad incontrare il confine comunale tra Lirio e Pietra de' Giorgi a comprendere per intero quest'ultimo territorio comunale e quello di Cigognola a sud della strada statale n. 10 che costituisce il confine nord sino al chilometro n. 162+700, all'imbocco della strada comunale per Bosnasco.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Oltrepo Pavese» di cui all'art. 2, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche tradizionali caratteristiche e qualità.

I vigneti devono essere posti su terreni di natura calcarea o calcareo-argillosa e su pendici collinari ben soleggiate escludendo comunque i fondi valle e i terreni di pianura.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione di vini di cui all'art. 2, e le rispettive rese massime di uva in vino devono essere le seguenti:

		Prod. max. uva	Resa max. vino
Oltrepo Pavese	Rosso, rosso riserva e rosato	110	65%
Oltrepo Pavese	Buttafuoco	105	65%
Oltrepo Pavese	Sangue di Giuda	105	65%
Oltrepo Pavese	Barbera	120	70%
Oltrepo Pavese	Bonarda	105	65%
Oltrepo Pavese	Riesling Italico	110	65%
Oltrepo Pavese	Riesling Renano	100	65%
Oltrepo Pavese	Cortese	110	65%
Oltrepo Pavese	Moscato	110	70%
Oltrepo Pavese	Moscato passito	110	45%
Oltrepo Pavese	Malvasia	115	70%
Oltrepo Pavese	Pinot Nero (vinificato in bianco)	100	60%
Oltrepo Pavese	Pinot Nero (vinificato in rosso e rosato)	100	65%
Oltrepo Pavese	Pinot Grigio (vinificato in bianco)	100	60%
Oltrepo Pavese	Pinot Grigio (vinificato in rosso e rosato)	100	65%
Oltrepo Pavese	Chardonnay	100	65%
Oltrepo Pavese	Sauvignon	100	65%
Oltrepo Pavese	Cabernet Sauvignon	105	70%

Ai suddetti limiti massimi di produzione di uva per ettaro sopra elencati, la produzione dovrà essere riportata, anche in annate eccezionalmente favorevoli, attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

La regione Lombardia annualmente con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, o limitare, per talune zone geografiche, l'utilizzo delle menzioni aggiuntive di cui all'art. 2 dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Qualora la resa uva-vino superi i limiti sopra riportati, l'eccedenza non avra diritto alla denominazione di origine controllata.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Pavia, nonché nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella nel comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza.

E consentito inoltre che si effettuino nell'intero territorio della Lombardia e del Piemonte, le operazioni di vinificazione ai fini della spumantizzazione per la produzione dell'«Oltrepo Pavese» delle seguenti tipologie: Moscato, Malvasia, Riesling italico, Riesling renano, Pinot Nero, Pinot Grigio, Cortese, Chardonnay, Sauvignon e per la produzione di «Oltrepo Pavese» Moscato liquoroso.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'art. 2, i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

	Vol. %
Oltrepo Pavese Rosso	11
Oltrepo Pavese Rosato	10
Oltrepo Pavese Rosso Riserva	12
Oltrepo Pavese Buttafuoco	11,50
Oltrepo Pavese Sangue di Giuda	11,50
Oltrepo Pavese Barbera	11
Oltrepo Pavese Bonarda	10,50
Oltrepo Pavese Riesling italico	10
Oltrepo Pavese Riesling renano	10,50
Oltrepo Pavese Cortese	10
Oltrepo Pavese Moscato	9,50
Oltrepo Pavese Moscato passito	10
Oltrepo Pavese Moscato liquoroso	12
Oltrepo Pavese Malvasia	9,50
Oltrepo Pavese Pinot Nero	10
Oltrepo Pavese Pinot Grigio	10
Oltrepo Pavese Chardonnay	10
Oltrepo Pavese Sauvignon	10
Oltrepo Pavese Cabernet Sauvignon	10,50

Le uve destinate alla produzione dei vini spumanti «Oltrepo Pavese» Cortese, «Oltrepo Pavese» Riesling italico, «Oltrepo Pavese» Riesling renano, «Oltrepo Pavese» Moscato, «Oltrepo Pavese» Malvasia, «Oltrepo Pavese» Chardonnay, «Oltrepo Pavese» Pinot Nero e «Oltrepo Pavese» Sauvignon possono tuttavia assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9%.

In tal caso la destinazione delle uve alla spumantizzazione dovrà essere indicata all'atto della denuncia annuale delle medesime.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro rispettive caratteristiche.

In particolare è ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla denominazione «Oltrepo Pavese» rosso e rosso riserva. Nel caso della vinificazione disgiunta il coacervo dei vini, facenti parte della medesima partita, deve avvenire nella cantina del vinificatore entro il periodo di completo affinamento.

La denominazione «Oltrepo Pavese» rosso riserva è riservata ai vini sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno 24 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Nella preparazione dei vini «Oltrepo Pavese» Spumanti Pinot Nero, Riesling italico, Riesling renano, Cortese, Chardonnay, Moscato, Malvasia e Sauvignon deve essere usata la tradizionale tecnica di rifermentazione in autoclave con esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.

Per la spumantizzazione dell'«Oltrepo Pavese» Spumante, e «Oltrepo Pavese» Pinot Nero metodo classico, l'elaborazione deve prevedere un periodo complessivo di 24 messi dalla vendemmia, di cui 18 sulle fecce, se prodotto millesimato; e di 18 mesi dalla vendemmia, di cui 12 sulle fecce se prodotto non millesimato.

L'uso del termine «rosato» è ammesso solo se i vini presentano la corrispondente tonalità di colore e se provengono da uve rosse di cui all'art. 2.

Il vino «Oltrepo Pavese» Moscato liquoroso, nei due tipi dolce e secco o dry, deve essere prodotto partendo dal vino Moscato, di cui al presente disciplinare. Per il raggiungimento del titolo alcolometrico volumico previsto al consumo, al Moscato liquoroso è ammessa l'aggiunta, prima durante e dopo la fermentazione di alcol puro, acquavite, mosto concentrato.

È consentita la produzione di «Oltrepo Pavese» Moscato passito partendo dalle uve Moscato di cui all'art. 2, sottoposte a tradizionale appassimento.

Il vino «Oltrepo Pavese» Moscato passito non può essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

«Oltrepo Pavese» rosso:

colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso intenso;
sapore: pieno, leggermente tannico, di corpo, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,50%;
residuo zuccherino massimo: 12 gr/l;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Oltrepo Pavese» rosato:

colore: rosato, tendente al cerasuolo tenue;
odore: leggermente vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, talvolta vivace o frizzante;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%;
residuo zuccherino massimo: 12 gr/l;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille;
è prevista la tipologia: frizzante.

«Oltrepo Pavese» rosso riserva:

colore: rosso rubino con riflessi aranciati;
odore: profumo intenso, etereo;
sapore: asciutto, corposo, armonico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

«Oltrepo Pavese» Buttafuoco:

colore: rosso vivo, più o meno intenso;
odore: vinoso, intenso;
sapore: asciutto, di corpo, talvolta vivace o frizzante;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12%;
residuo zuccherino massimo: 12 gr/l;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille;
e prevista la tipologia: frizzante.

«Oltrepo Pavese» Sangue di Giuda:

colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso intenso;
sapore: pieno, di corpo, frizzante tendente al dolce;
residuo zuccherino minimo: 30 gr/l;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12% di cui almeno 6% vol. svolti;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco minimo: 22 per mille;
e prevista la tipologia: frizzante.

«Oltrepo Pavese» Barbera:

colore: rosso rubino intenso, limpido, brillante;
odore: vinoso, dopo invecchiamento, profumo caratteristico;
sapore: sapido, di corpo, leggermente tannico, acidulo e talvolta vivace o frizzante;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
residuo zuccherino massimo: 12 gr/l;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille;
e prevista la tipologia: frizzante.

«Oltrepo Pavese» Bonarda:

colore: rosso rubino intenso;
odore: profumo intenso e gradevole;
sapore: secco, amabile o dolce, leggermente tannico, fresco e talvolta vivace o frizzante;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille;
e prevista la tipologia: frizzante.

«Oltrepo Pavese» Riesling Italico:

colore: giallo paglierino, chiaro, verdolino;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: fresco, gradevole e talvolta vivace o frizzante;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%;
residuo zuccherino massimo: 12 gr/l;
per lo spumante il residuo zuccherino non deve essere superiore a 25 gr/l;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille;
sono previste le tipologie: frizzante e spumante.

«Oltrepo Pavese» Riesling Renano:

colore: giallo paglierino chiaro;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: fresco, gradevole, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
residuo zuccherino massimo: 12 gr/l;
per lo spumante il residuo zuccherino non deve essere superiore a 25 gr/l;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille;
è prevista la tipologia: spumante.

«Oltrepo Pavese» Cortese:

colore: paglierino chiaro;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: morbido, fresco, piacevole talvolta vivace o frizzante;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%;
residuo zuccherino massimo: 12 gr/l;
per lo spumante il residuo zuccherino non deve essere superiore a 25 gr/l;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille;
sono previste le tipologie: frizzante e spumante.

«Oltrepo Pavese» Moscato:

colore: paglierino con riflessi dorati;
odore: aromatico, caratteristico, intenso e delicato;
sapore: dolce, gradevole, vivace o frizzante;
per lo spumante il residuo zuccherino non deve essere inferiore a 50 gr/l;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 5,50%;
se spumante: 6%;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille;
sono previste le tipologie: frizzante e spumante.

«Oltrepo Pavese» Moscato liquoroso dolce e/o secco:

colore: giallo dorato o leggermente ambrato;
odore: aromatico intenso;
sapore: vellutato;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo:
tipo dolce: 17,5/22% di alcool, con residuo zuccherino non inferiore a 50 gr/l;
tipo secco: 18/22% di alcool con residuo zuccherino massimo di 40 gr/l;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Oltrepo Pavese» Moscato passito:

colore: giallo dorato o leggermente ambrato;
odore: aromatico, caratteristico, delicato;
sapore: dolce, armonico, pieno e vellutato;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 18%;
residuo zuccherino massimo: 60 gr/l;
acidità totale minima: 3,50 per mille;
estratto secco minimo: 24 per mille.

«Oltrepo Pavese» Malvasia:

colore: giallo paglierino;
odore: aromatico, caratteristico, intenso;
sapore: secco, amabile, dolce, talvolta vivace o frizzante;
per lo spumante il residuo zuccherino non deve essere inferiore a 20 gr/l;
titolo alcolometrico volumico svolto: 5,5%;
se spumante: 6%;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille;
sono previste le tipologie: frizzante e spumante.

«Oltrepo Pavese» Pinot nero:

colore: paglierino, verdognolo chiarissimo oppure rosato o rosso secondo il sistema di vinificazione;
odore: caratteristico;
sapore: fresco, sapido, fine, molto gradevole; i tipi bianco e rosato possono essere talvolta vivaci o frizzanti;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%;
residuo zuccherino massimo: 12 gr/l;
per lo spumante il residuo zuccherino non deve essere superiore a 25 gr/l;
acidità totale minima: 5 per mille;
se vinificato in rosso 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille;
sono previste (per i tipi bianco e rosato) le tipologie: frizzante e spumante.

«Oltrepo Pavese» Pinot grigio:

colore: paglierino più o meno intenso o leggermente ramato;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: fresco, sapido, gradevole e talvolta vivace o frizzante;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%;
residuo zuccherino massimo: 12 gr/l;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille;
è prevista la tipologia: frizzante.

«Oltrepo Pavese» spumante (bianco o rosato):

colore: paglierino più o meno intenso o rosato tendente al cerasuolo;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: fresco o di lievito, sapido, armonico, piacevole;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Oltrepo Pavese» Chardonnay:

colore: giallo paglierino più o meno carico;
odore: caratteristico, fruttato con vena aromatica;
sapore: fresco, intenso, sapido, gradevole, talvolta vivace o frizzante;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%;
residuo zuccherino: 12 gr/l;
per lo spumante il residuo zuccherino non deve essere superiore a 25 gr/l;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille;
sono previste le tipologie: frizzante e spumante.

«Oltrepo Pavese» Sauvignon:

colore: paglierino;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, fresco e piacevole;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
residuo zuccherino massimo: 12 gr/l;
per lo spumante il residuo zuccherino non deve essere superiore a 25 gr/l;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille;
è prevista la tipologia: spumante.

«Oltrepo Pavese» Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino intenso;
odore: leggermente erbaceo, caratteristico;
sapore: armonico, pieno, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;
residuo zuccherino massimo: 12 gr/l;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

È facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare per i vini di cui sopra i limiti indicati per l'acidità totale e l'estratto secco.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Oltrepo Pavese» è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, località, fattorie e di vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.

Per i vini «Oltrepo Pavese» Bonarda, «Oltrepo Pavese» Sangue di Giuda, «Oltrepo Pavese» Moscato e «Oltrepo Pavese» Moscato liquoroso e «Oltrepo Pavese» Moscato passito, è obbligatoria l'indicazione in etichetta del termine «abboccato» o del termine «amabile» quando il residuo zuccherino supera i 18 gr/l e del termine «dolce» quando il residuo zuccherino supera i 45 gr/l.

Per il tipo «Oltrepo Pavese» Moscato liquoroso, è facoltativo riportare la specificazione liquoroso mentre è obbligatoria l'indicazione del tipo secco o dry.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti «Oltrepo Pavese» può essere riportata l'indicazione dell'annata di vendemmia da cui il vino deriva; tale indicazione è obbligatoria per i tipi «Rosso Riserva», «Sangue di Giuda», «Buttafuoco» e «Moscato Passito».

95A3469

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 giugno 1995.

Rinvio dei termini per la riscossione da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del diritto annuale per l'anno 1995 a carico delle ditte iscritte o annotate nel registro delle ditte tenuto da dette camere.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sull'istituzione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, sul riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto l'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni e integrazioni, con cui è stato istituito un diritto annuale a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sono stati individuati i soggetti tenuti al relativo pagamento;

Visto il terzo comma dell'art. 3 del decreto legge 28 giugno 1987, n. 357, convertito nella legge 26 ottobre 1987, n. 435, secondo cui i criteri e le modalità della riscossione di detto diritto sono stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, con cui sono stati stabiliti detti criteri e dette modalità ed in particolare l'art. 2 dello stesso con cui sono stati fissati il termine per l'emissione del bollettino di conto corrente postale ed il termine per il pagamento del diritto annuale da parte dei soggetti obbligati, rispettivamente al 31 maggio ed al 30 giugno di ciascun anno;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 17 maggio 1995, emanato ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con cui sono stati aggiornati gli importi del diritto annuale per l'anno 1995;

Ritenuto di derogare dai termini previsti dal decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, al fine di consentire alle camere di commercio l'effettuazione di tutte le operazioni tecniche che precedono l'emissione dei bollettini di conto corrente postale per la riscossione di tale diritto prima della scadenza del termine di emissione;

Considerato che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano e Trento hanno comunicato di non necessitare di uno spostamento dei termini anzidetti;

Considerata la particolare situazione in cui sono venuti a trovarsi i soggetti colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, di cui al decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 1995, salvo quanto disposto al comma 3 del presente articolo, i termini di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, entro cui deve provvedersi all'emissione dei bollettini di conto corrente postale ed i soggetti obbligati devono provvedere al pagamento del diritto annuale sono posticipati rispettivamente al 20 giugno ed al 20 luglio.

2. I soggetti di cui al comma 1 che non abbiano ricevuto detto bollettino entro il 10 luglio 1995 sono tenuti ad acquisirne copia presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura territorialmente competente.

3. Il presente decreto non si applica alle camere di commercio di Bolzano e Trento.

Art. 2.

1. Per i soggetti che risultano aver subito danni a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, di cui al decreto-legge 24 novembre 1944, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni ed individuati sulla scorta delle apposite schede predisposte dal Dipartimento della protezione civile e presentate alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il termine per il pagamento del diritto annuale relativo all'anno 1995 è ulteriormente differito al 31 ottobre 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 1995

Il Ministro: CLÒ

95A3493

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 28 marzo 1995.

Modificazione all'ordinanza 30 luglio 1994 riguardante le condizioni di polizia sanitaria e certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dai Paesi dell'America del Sud.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 557;

Vista l'ordinanza ministeriale 30 luglio 1994 riguardante le condizioni di polizia sanitaria e certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dai Paesi dell'America del Sud;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1994 relativo alla «Sostituzione dell'elenco dei Paesi terzi dai quali è ammessa l'importazione di animali vivi, di carni fresche e prodotti a base di carne»;

Vista la decisione della Commissione del 10 marzo 1995, n. 95/66/CE, che modifica la decisione n. 93/402 relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da taluni Paesi dell'America del Sud;

Ritenuto che per conformarsi al contenuto della decisione richiamata è necessario procedere alla modifica dell'ordinanza ministeriale 30 luglio 1994;

Ordina:

Art. 1.

1. L'allegato I dell'ordinanza 30 luglio 1994 riguardante le condizioni di polizia sanitaria e certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dai Paesi dell'America del Sud, è sostituito dall'allegato di cui alla presente ordinanza.

2. La presente ordinanza sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 1995

Il Ministro: GUZZANTI

Registrata alla Corte dei conti il 24 maggio 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 231

ALLEGATO I

DELIMITAZIONE DEI TERRITORI DELL'AMERICA DEL SUD AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE VETERINARIA DI POLIZIA SANITARIA

PAESE	Territorio		Delimitazione del territorio
	Codice	Versione	
Argentina	AR	01/93	Tutto il Paese
	AR-1	01/93	Territorio a sud del 42° parallelo
	AR-2	01/94	Território a nord del 42° parallelo
	AR-3	01/93	Province di Entre Ríos, Corrientes e Misiones
	AR-4	01/93	Province di Catamarca, San Juan, La Rioja, Mendoza Neuquen, Rio Negro e il dipartimento di Patagones, provincia di Buenos Aires
Brasile	BR	01/93	Tutto il Paese
	BR-1	01/95 (1)	Stati di: Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul (eccetto i comuni di: Sonora, Aquidauana, Bonoquena, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso e Corumbá) e Santa Catarina
		02/95 (2)	Stati di: Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais (eccetto le delegazioni regionali d'Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas e Bambui), São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul (eccetto i comuni di Sonora, Aquidauana, Bonoquena, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso e Corumbá) e Santa Catarina
Cile	CL	01/93	Tutto il Paese
Colombia	CO	01/93	Tutto il Paese
	CO-1	01/93	Settore delimitato dai seguenti confini: dal punto in cui il fiume Murri di getta nel fiume Atrato, a valle verso la foce del fiume Atrato nell'oceano Atlantico, quindi da questo punto fino alla frontiera con il Panama lungo la costa atlantica fino a Cabo Tiburon; da questo punto in direzione del Pacifico, lungo la frontiera tra Colombia e Panama; da quest'ultimo punto fino alla foce del fiume Valle lungo la costa del Pacifico e da questo punto lungo una retta riconducente alla confluenza tra il fiume Murri e il fiume Atrato
	CO-2	01/93	Comuni di: Arboletas, Necoeli, San Pedro de Uraba, Turbo, Apartado, Chigorodo, Mutata, Dabeiba, Uramita, Murindo, Riosucio (riva destra del fiume Atrato) e Frontino
	CO-3	01/93	Settore delimitato dai seguenti confini: dalla foce del fiume Sinu nell'oceano Atlantico, risalendo a monte lungo questo fiume verso la sorgente ad Alto Paramillo, quindi da questo punto in direzione di Puerto Rey sull'oceano Atlantico, lungo il confine tra i dipartimenti di Antioquia e Cordoba, quindi da quest'ultimo punto in direzione della foce del fiume Sinu, lungo la costa atlantica
Paraguay	PY	01/93	Tutto il Paese
Uruguay	UY	01/93	Tutto il Paese

(1) Versione applicabile fino al 30 giugno 1995.

(2) Versione applicabile a decorrere dal 1° luglio 1995.

95A3470

ORDINANZA 30 marzo 1995.

Modificazione all'ordinanza ministeriale 28 luglio 1994 concernente: «Misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche, relativo all'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche, che disciplina la preparazione ed il commercio dei mangimi;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, relativo all'attuazione della direttiva n. 90/667 del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione in commercio di rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva n. 90/425/CEE;

Vista l'ordinanza ministeriale 28 luglio 1994 concernente: «Misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi;

Vista la decisione della Commissione del 6 marzo 1995, n. 95/60/CE, che modifica la decisione n. 94/381/CE, concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi;

Ritenuto necessario modificare l'ordinanza citata per conformarsi alle nuove disposizioni stabilite con la decisione comunitaria richiamata;

Ordina:

Art. 1.

1. Il divieto di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza ministeriale 28 luglio 1994 relativa a «Misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi», non si applica ai seguenti prodotti:

a) latte;

b) gelatina;

c) aminoacidi ottenuti da pelli e cuoi con un procedimento comportante dapprima l'esposizione del materiale a un pH di 1-2, quindi la sua esposizione a un pH maggiore di 11, ed infine un trattamento termico di 30 minuti ad una temperatura di 140 °C e ad una pressione di 3 bar;

d) fosfato bicalcio ottenuto da ossa sgrassate;

e) plasma essiccato ed altri prodotti ematici.

2. La presente ordinanza sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1995

Il Ministro: GUZZANTI

Registrata alla Corte dei conti il 24 maggio 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 232

95A3471

ORDINANZA 27 aprile 1995.

Mantenimento e revoca di misure profilattiche contro il colera.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale il 23 maggio 1973 e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106;

Viste le periodiche comunicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità riportanti la situazione del colera nel mondo;

Ritenuto di dover modificare la propria ordinanza emanata in data 30 dicembre 1994;

Ordina:

Art. 1.

Le misure previste dalla legge 9 febbraio 1982, n. 106, articoli 62 e seguenti, saranno applicate ai viaggiatori internazionali, alle merci ed ai vettori provenienti dalle Nazioni di cui all'elenco allegato 1, incluse nell'elenco delle zone infette per il colera periodicamente aggiornato dall'Organizzazione mondiale della sanità.

Art. 2.

L'elenco di cui all'art. 1 resta fermo sino a successiva modifica per effetto degli aggiornamenti di cui in premessa.

Art. 3.

Sono revocate tutte le precedenti ordinanze relative alle misure quarantenarie per il colera.

Art. 4.

Gli uffici di sanità marittima, aerea, di confine e dogana interna, gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Art. 5.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1995

Il Ministro: GUZZANTI

Registrata alla Corte dei conti il 15 maggio 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 196

ALLEGATO I

Elenco delle zone infette per il colera aggiornato al 9 marzo 1995:

Afganistan, Albania, Angola, Argentina, Belize, Benin, Bolivia, Brasile, Burkina Faso, Burundi, Buthan, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Ciad, Cina, Colombia, Costa Rica, Costa d'Avorio, Daghestan, Ecuador, El Salvador, Filippine, Ghana, Gibuti, Guatemala, Guiana Francese, Guiana, Guinea Bissau, Guinea, Honduras, India, Indonesia, Iraq, Kenia, Laos, Liberia, Malawi, Mali, Mauritania, Messico, Mozambico, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Panama, Perù, Ruanda, Sao Temè e Principe, Sierra Leone, Somalia, Suriname, Swaziland, Tanzania, Togo, Ucrania, Uganda, Venezuela, Viet Nam, Zaire, Zambia.

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

95A3472

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1994.

Approvazione del contratto di programma tra il Ministro del bilancio e della programmazione economica e la A.C.M. - Auto componentistica Mezzogiorno S.c.r.l.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge n. 488/1992 sopra richiamata che disciplina la permanenza, per alcune categorie di intervento, delle agevolazioni previste dalla legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 283/1994 che ha attribuito al Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica le competenze in materia di contrattazione programmata;

Visto il decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 675, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla ex Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 675/1994 che disciplinano, tra l'altro, la prosecuzione degli interventi attribuiti al Ministero del bilancio e della programmazione economica e la gestione del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993;

Vista la delibera CIPI del 16 luglio 1986, e successive integrazioni e modificazioni, concernenti le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali, ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Viste le delibere del CIPE del 29 dicembre 1986 e del 29 marzo 1990, concernenti, tra l'altro, le procedure della contrattazione programmata;

Viste le delibere del CIPI e del CIPE in data 2 febbraio 1990 che hanno esteso la contrattazione programmata ai consorzi di piccole e medie imprese produttrici di beni e di servizi;

Vista la domanda di accesso alla contrattazione programmata presentata in data 29 luglio 1992 dalla A.C.M. - Auto componentistica Mezzogiorno S.c.r.l.;

Considerato che gli investimenti previsti nel piano dell'azienda sono stati avviati entro il 21 agosto 1992, e che pertanto rientrano nella previsione dell'art. 1, comma 3, lettera *e)*, del decreto-legge n. 415/1992 come modificato dalla legge di conversione n. 488/1992;

Considerato che gli oneri finanziari a carico dello Stato trovano copertura sulle disponibilità derivanti dalle modifiche già apportate ai contratti di programma in essere;

Considerato che l'A.C.M. - Auto componentistica Mezzogiorno S.c.r.l. e le società consorziate si sono dichiarate disponibili affinché, verificatesi le condizioni di legge, possano esaminare la possibilità di una quotazione presso la costituenda «Borsa regionale», o come in futuro denominata, delle loro società in ragione del flottante di capitale sociale minimo previsto;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato il contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Società consortile a responsabilità limitata A.C.M. - Auto componentistica Mezzogiorno e le singole consorziate, che comporta investimenti per 559.096 milioni di lire così ripartiti:

	Milioni di lire
Investimenti tecnologico-industriali	525.854
Costituzioni delle scorte	33.242
Totale . . .	559.096

2. Le singole tipologie di investimento sono riconosciute ammissibili alle agevolazioni finanziarie di seguito indicate:

2.1 Quanto agli investimenti tecnologico-industriali costituiti dalla realizzazione di trentadue iniziative proposte dalle singole consorziate, così ripartite:

Nuovi impianti:

diciassette iniziative in area di Melfi (Potenza); lire 310.558 milioni di cui 17.821 per scorte;

una iniziativa in area di Carini (Palermo) lire 27.383 milioni di cui 1.183 per scorte;

una iniziativa in area di Caserta, lire 35.330 milioni di cui 1.330 per scorte;

una iniziativa in area di Isernia, lire 27.436 milioni di cui 1.500 per scorte;

due iniziative in area di Salerno, lire 29.670 milioni di cui 600 per scorte.

Ampliamenti:

due iniziative in area di Avellino, lire 21.152 milioni di cui 4.112 per scorte;

tre iniziative in area di Caserta, lire 53.283 milioni di cui 2.760 per scorte;

due iniziative in area di Napoli, lire 34.607 milioni di cui 1.184 per scorte;

una iniziativa in area di Potenza, lire 6.649 milioni di cui 209 per scorte;

due iniziative in area di Trapani, lire 13.028 milioni di cui 2.543 per scorte.

(totale investimenti 525.854 milioni di lire oltre a 33.242 milioni di lire per scorte);

limitatamente agli investimenti, scorte escluse, contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico n. 218/1978, così come modificato dall'art. 9 della legge n. 64/1986, con l'attribuzione, ove ricorrano le condizioni, delle maggiorazioni di 1/5, a norma del sopracitato art. 69, commi 4 e 5, del testo unico n. 218/1978.

2.2 Per tutti gli investimenti indicati al punto precedente, comprese le scorte, finanziamenti a tasso agevolato nella misura prevista all'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986 con l'applicazione, ove ricorrano operazioni di leasing agevolato, dei disposti di cui all'art. 83 del predetto testo unico n. 218/1978.

3. Quanto all'investimento, da realizzarsi nell'ambito di un impianto industriale in fitto d'azienda sito a Caivano, potrà esserne configurata l'ammissibilità qualora venga accertato, in data antecedente alla stipula del presente contratto, l'avvenuto acquisto da parte della Compla.Sud S.p.a. dell'azienda condotta attualmente in fitto, ovvero l'avvenuta fusione per incorporazione della società proprietaria dell'immobile nella Compla.Sud S.p.a.

Quanto all'altro investimento allocato presso lo stabilimento di Marcianise, a suo tempo realizzato in leasing da altra società e il cui contratto è tuttora in corso, potrà esserne configurata l'ammissibilità qualora venga accertato, in data antecedente alla stipula del presente contratto, che la Compla.Sud S.p.a. è subentrata nel contratto di leasing all'attuale titolare.

4. A fronte della realizzazione delle iniziative elencate al precedente punto 2.1, l'onere valutato a carico dello Stato per le agevolazioni finanziarie da concedersi ed erogarsi una volta completate favorevolmente le procedure amministrative di norma è di lire 309.411 milioni.

5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumento degli oneri dello Stato indicati al precedente punto 4, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 415/1992 come modificato dalla legge di conversione n. 488/1992.

Le variazioni che comportino modifiche sostanziali o spese superiori al 20% per singole tipologie d'investimento del piano progettuale, dovranno essere autorizzate dal CIPE; le altre variazioni saranno valutate dal competente servizio del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

6. Quanto al progetto di formazione, il fabbisogno complessivo previsto in lire 51.054 milioni sarà coperto con il ricorso a fonti di finanziamento diverse dalla legge n. 64/1986, previste da altre normative nazionali, regionali e comunitarie.

7. La A.C.M. - Auto componentistica Mezzogiorno S.c.r.l. si farà carico, nell'ambito delle funzioni previste dalla delibera CIPE 29 marzo 1990 citata in premessa, di

sostituire od integrare le società consorziate, per favorire il raggiungimento degli obiettivi del piano progettuale, con particolare riferimento alla nuova occupazione stabilita in 1.887 unità, che si aggiungono a 1.486 persone già in organico, per un totale di 3.373 unità.

8. Le domande di agevolazioni finanziarie dovranno essere presentate dalle società beneficiarie al servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica ed alla banca finanziatrice, ovvero alla società di leasing, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del relativo contratto.

I decreti provvisori di concessione delle agevolazioni finanziarie previste dal contratto dovranno essere emessi entro il 31 dicembre 1995.

9. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvede alla stipula e all'attuazione del contratto di programma, secondo le procedure indicate nel medesimo, avendo cura che l'attuazione della presente determinazione sia effettuata in conformità alle procedure comunitarie per la concessione di aiuti e che non vengano superati i massimali di intervento stabiliti dal sistema di aiuti quale approvato con decisione n. 88/318/CEE.

Roma, 20 dicembre 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 1° giugno 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 107

95A3473

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 22 aprile 1995), **coordinato con la legge di conversione 8 giugno 1995, n. 234** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 3), **recante: «Differimento del termine dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti eccezionali, nonché disposizioni per assicurare la funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po e la manutenzione stradale del settore appenninico».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 dicembre 1994, n. 684, e 18 febbraio 1995, n. 37». I decreti-legge n. 684/1994 e 37/1995, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1995 e n. 92 del 20 aprile 1995).

Art. 1.

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si applicano a decorrere dal 1° luglio 1995. È comunque consentita l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti dal comma 8 dello stesso articolo 10.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 10 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Nuovo codice della strada).

«Art. 10 (*Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità*). — 1. È eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marca superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.

2. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:

a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'art. 61, sempreché non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall'art. 62;

b) il trasporto di blocchi di pietre naturali o di manufatti indivisibili, prodotti siderurgici e industriali compresi i coils e i laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, fino alla concorrenza della massa complessiva riportata nelle rispettive carte di circolazione e comunque in numero non superiore a tre unità, purché almeno un carico delle cose indicate richieda l'impiego di veicoli eccezionali e la predetta massa complessiva non sia superiore a 40 t se isolati ed 86 t se complessi; i richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile.

3. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli:

a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;

b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;

c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;

d) isolati o costituenti autotreno ovvero autoarticolati, purché il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'art. 61;

e) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati allestiti per il trasporto esclusivo di containers o casse mobili di tipo unificato, eccedenti le dimensioni stabilite dall'art. 61 o le masse stabilite nell'art. 62;

f) mezzi d'opera definiti all'art. 54, comma 1, lettera *n)*, quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'art. 62;

g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi.

4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.

5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio per necessità inerenti l'attività aziendale; l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende.

6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria.

Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:

a) di cui al comma 3, lettera *d)*, quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con il limite massimo di 13,44 m per gli autoveicoli isolati, 20,16 m per gli autotreni e 17,36 m per gli autoarticolati; tale eccedenza può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'art. 167, comma 4;

b) di cui al comma 3, lettera *e)* e lettera *g)*, quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite dall'art. 61 o le masse stabilite dall'art. 62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'art. 167, comma 4.

7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera *n)*, classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:

a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61;

b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226;

c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;

d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34.

Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.

8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché l'asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:

a) veicoli a motore isolati:

due assi: 20 t;
tre assi: 33 t;
quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;

b) complessi di veicoli:

quattro assi: 44 t;
cinque o più assi: 56 t;
cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.

9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della polizia stradale o tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora sia prevista la scorta della polizia stradale, questa, ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo consentano, può autorizzare l'impresa ad avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

10. L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalità previste al comma 17. L'autorizzazione è comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie.

11. L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal regolamento.

12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina.

13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni stabilite dall'art. 61.

14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo allorché presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto all'art. 61 dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di riposo. L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire solo a nome e nella disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.

15. L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dall'art. 93.

16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonché dei mezzi d'opera.

17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto eccezionale per massa, e i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della strada.

18. Chiunque, senza aver ottenuto l'autorizzazione, esegua uno dei trasporti eccezionali indicati nei commi 2, 3 e 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali indicati nel comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni.

19. Chiunque esegua trasporti eccezionali ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con se l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.

21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nell'art. 54, comma 1, lettera *n)*, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni, e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera.

22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.

23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18, 19, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a sessanta giorni, nonché la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a sei mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 19, 21 e 22 l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio fino a che non sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da uno a tre mesi.

26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali».

Art. 2.

1. Il termine del 31 dicembre 1991, fissato dall'articolo 16 della legge 31 maggio 1990, n. 128, per il proseguimento dell'attività del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, è prorogato al 31 dicembre 1999, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

2. La composizione del consiglio di amministrazione del Consorzio, di cui all'articolo 2 della legge 24 agosto 1941, n. 1044, e successive modificazioni, è integrata da un rappresentante della regione Lombardia e da un rappresentante del Ministero dell'ambiente.

2-bis. *Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il consiglio di amministrazione del Consorzio nomina un comitato esecutivo cui sono affidati, fino al 31 dicembre 1999, e senza ulteriori oneri, i poteri gestionali già attribuiti al consiglio di amministrazione stesso, per quanto attiene alla realizzazione delle opere e di altri interventi anche di carattere amministrativo e finanziario di competenza del Consorzio.*

2-ter. *Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vicepresidente e da cinque consiglieri, dei quali due scelti rispettivamente fra i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del tesoro.*

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad emanare, con propri decreti, disposizioni per consentire al Consorzio lo svolgimento delle attività prioritarie per la realizzazione delle opere entro il termine di cui al comma 1.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 31 maggio 1990, n. 128, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative:

«Art. 16. — 1. Il termine del 31 dicembre 1989 fissato dall'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, per il proseguimento dell'attività del consorzio del canale Milano-Cremona-Po, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1991».

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 24 agosto 1941, n. 1044, recante provvedimenti per la costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po:

«Art. 2. — Sono organi del Consorzio:

1) il consiglio di amministrazione;

2) il presidente ed il vice presidente;

3) il collegio dei revisori.

Il consiglio di amministrazione è costituito:

a) da due rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici;

b) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) da un rappresentante del Ministero dei trasporti;

d) da un rappresentante del Ministero delle finanze;

e) da tre rappresentanti di ciascuno dei consigli provinciali e dei consigli comunali di Milano e di Cremona.

I rappresentanti dei Ministeri sono nominati con decreto ministeriale, quelli dei comuni e delle province sono nominati con deliberazione dei rispettivi consigli. Nella rappresentanza di ciascun ente locale verrà compreso un membro di minoranza.

Tutti i membri di cui sopra durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati dal consiglio di amministrazione nel proprio seno.

Il presidente rappresenta il Consorzio ed esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione, con facoltà di assumere tutti i poteri in caso di urgenza e salvo ratifica da parte del consiglio medesimo.

Il vice presidente sostituisce il presidente nel caso di assenza o di impedimento.

Il collegio dei revisori è composto di tre membri e, precisamente, di un rappresentante del Ministero del tesoro, di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, nominati con decreti ministeriali, e di un rappresentante degli enti locali di Milano e di Cremona, nominato d'accordo dalle rispettive amministrazioni dei comuni e delle province.

Il rappresentante del Ministero del tesoro ha la funzione di presidente del collegio.

Anche i membri del collegio dei revisori durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

I rappresentanti ministeriali sono scelti fra funzionari in attività di servizio e saranno sostituiti nel caso di cessazione dal servizio.

Il Consorzio è assistito da un segretario generale che ha veste di pubblico ufficiale e come tale partecipa alle adunanze e ne redige i verbali, roga i contratti di competenza del Consorzio, custodisce gli atti del medesimo e ha poteri di certificazione in merito ad essi».

Art. 3.

1. L'A.N.A.S. è autorizzata ad assumere, *nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio,* con contratti trimestrali rinnovabili e comunque fino e non oltre il 30 giugno 1995, n. 150 unità di operai e cantonieri di livello IV e V da adibire ad attività di manutenzione stradale e per la sicurezza della circolazione nelle tratte di competenza del settore appenninico. *È in ogni caso esclusa la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.*

Art. 4.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 20 aprile 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A3474

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 29 maggio 1995, n. 8.

Precisazioni sull'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, di cittadini italiani.

Ai prefetti della Repubblica

Al commissario di Governo per la provincia di Trento

Al commissario di Governo per la provincia di Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

All'Istituto nazionale di statistica

e per conoscenza:

Al Gabinetto del Ministro

In relazione a recenti notizie, riportate con evidenza dagli organi di stampa, circa il comportamento seguito da un'amministrazione comunale nell'esaminare le richieste di iscrizione anagrafica avanzate da cittadini italiani, questo Ministero, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, ritiene necessario effettuare alcune puntualizzazioni sulla tematica in questione, affinché da parte dei sindaci venga adottata una linea di condotta uniforme su tutto il territorio nazionale evitando, così, discriminazioni a danno dei cittadini da comune a comune.

Innanzitutto, va ricordato che il servizio anagrafico, unitamente ad altri, è un servizio di competenza dello Stato, gestito dai comuni per conto dello stesso ed il sindaco, nel gestire tale servizio in veste di ufficiale di anagrafe, agisce quale ufficiale di Governo cioè quale organo dello Stato e non quale capo dell'amministrazione comunale (art. 10 della legge 8 giugno 1990, n. 142).

Ne consegue, pertanto, che necessariamente nella gestione di tale servizio il sindaco deve uniformarsi alla vigente legislazione nazionale che non può, peraltro, subire interferenze da parte di altre normative ed, in particolare, di quelle regionali, nonché alle direttive impartite nella materia dai competenti organi governativi.

Pertanto il sindaco quale ufficiale di anagrafe e di Governo, nell'esaminare le domande di iscrizione anagrafica presentate dai cittadini italiani, deve osservare scrupolosamente la legislazione vigente che è costituita dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per quel che concerne la popolazione residente in Italia, e dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, relativamente ai cittadini italiani residenti all'estero.

Orbene, dall'esame di detta normativa si evince che la richiesta di iscrizione anagrafica, che costituisce un diritto soggettivo del cittadino, non appare vincolata ad alcuna condizione, né potrebbe essere il contrario, in quanto in tal modo si verrebbe a limitare la libertà di spostamento e di stabilimento dei cittadini sul territorio nazionale in palese violazione dell'art. 16 della Carta costituzionale.

Alla luce delle suesposte considerazioni, appaiono pertanto contrari alla legge e lesivi dei diritti dei cittadini, quei comportamenti adottati da alcune amministrazioni comunali che, nell'esaminare le richieste di iscrizione anagrafica, chiedono una documentazione comprovante lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio comunale, ovvero la disponibilità di un'abitazione, e magari, nel caso di persone coniugate, la contemporanea iscrizione di tutti i componenti il nucleo familiare, ovvero procedono all'accertamentodell'eventuale esistenza di precedenti penali a carico del richiedente l'iscrizione.

Tali comportamenti sembrano richiamare in vigore quei provvedimenti contro l'urbanesimo, risalenti alla legge 6 luglio 1939, n. 1092, che venne abrogata con successiva legge 10 febbraio 1961, n. 5.

Nel rammentare che il concetto di residenza, come affermato da costante giurisprudenza e da ultimo dal tribunale amministrativo regionale del Piemonte con sentenza depositata il 24 giugno 1991, è fondato sulla dimora abituale del soggetto sul territorio comunale, cioè dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e soggettivo dell'intenzione di avervi stabile dimora, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali, occorre sottolineare che non può essere di ostacolo alla iscrizione anagrafica la natura dell'alloggio, quale ad esempio un fabbricato privo di licenza di abitabilità ovvero non conforme a prescrizioni urbanistiche, grotte, alloggi in roulottes.

Tale assunto, che da sempre costituisce uno dei criteri guida nella gestione delle anagrafi comunali, condiviso sia da questo Ministero che dall'Istituto nazionale di statistica, è conseguente al fine cui è ispirata la legislazione anagrafica e cioè la rilevazione delle situazioni di fatto.

In pratica la funzione dell'anagrafe è essenzialmente di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comunale, né tale funzione può essere alterata dalla preoccupazione di tutelare altri interessi anch'essi degni di considerazione, quale ad esempio l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, per la cui tutela dovranno essere azionati idonei strumenti giuridici, diversi tuttavia da quello anagrafico.

Dalle suesposte considerazioni emerge che compito precipuo dell'ufficiale di anagrafe è quello di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal cittadino, cioè l'intenzione di risiedere nel comune, e la *res facti*, ovverosia l'effettiva presenza abituale dello stesso, che dovrà formare oggetto di apposito accertamento disposto dall'ufficiale di anagrafe, cui spetta esclusivamente la decisione finale — accoglimento o meno — della richiesta di iscrizione anagrafica.

A formare tale convincimento ben possono concorrere altri elementi di valutazione, quale l'esercizio di un qualsiasi tipo di attività lavorativa, l'acquisto o la locazione di un immobile da adibire ad abitazione, ma non puo certo presumersi che in mancanza di tali elementi il soggetto non potrà dimorare abitualmente.

Un simile comportamento adottato dall'ufficiale di anagrafe è censurabile non solo avuto riguardo alla legislazione anagrafica, ma, oltretutto, alla luce del disposto dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti adottati dalle pubbliche amministrazioni.

In effetti, in presenza di quello che costituisce un diritto-dovere del cittadino, richiedere ed avere la residenza anagrafica, non si può assolutamente ipotizzare l'esistenza di una discrezionalità dell'amministrazione comunale, ma soltanto il dovere di compiere un atto dovuto ancorato all'accertamento obiettivo di un presupposto di fatto, e cioè la presenza abituale del soggetto sul territorio comunale.

Con ciò non si vuol certo sostenere che vadano accolte indiscriminatamente le richieste di iscrizione anagrafica in base alla sola manifestazione di volontà dell'interessato, ma affermare la necessità di attenersi scrupolosamente alla vigente legislazione ed alle istruzioni impartite sia da questo Ministero che dall'Istituto nazionale di statistica, che ai sensi dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, esercitano la vigilanza sulla regolare tenuta delle anagrafi.

Infatti, d'intesa con il suddetto Istituto, è stato predisposto il verbale di accertamento da usarsi dalla polizia municipale, su richiesta dell'ufficiale di anagrafe, per gli accertamenti da effettuare in caso di cambio di residenza e di abitazione.

Dall'esame dell'esemplare di tale verbale riportato a pag. 120 del volume «Note ed Avvertenze» edito dall'Istat si trae un complesso di notizie che, nel loro insieme, sono mirate a determinare il convincimento dell'ufficiale di anagrafe sull'abitualità della dimora del soggetto.

Ovviamente l'accertamento non si esaurirà nella compilazione del predetto verbale e l'ufficiale di anagrafe potrà assumere *aliunde* ulteriori elementi utili allo scopo, ma non può assolutamente sostenersi che le risposte alle domande indicate nel verbale in questione devono essere necessariamente confortate da idonea documentazione a carico dell'interessato.

Nel ribadire l'importanza della problematica in questione, che investe un settore dell'attività amministrativa dei comuni particolarmente delicato anche per la stretta connessione con la materia elettorale, si pregano le SS.LL. di voler dare la massima diffusione al presente documento presso i comuni della provincia, richiamando la particolare attenzione dei signori sindaci sulle responsabilità sia di ordine penale che amministrativo, che potrebbero loro derivare da una impropria gestione del servizio anagrafico.

Cio anche al fine di prevenire il verificarsi di ulteriori episodi, che danneggiano non solo il cittadino ma anche l'immagine dei pubblici poteri.

Si prega, infine, di segnalare a questo Ministero se, nell'ambito della provincia, si siano verificate situazioni analoghe a quella segnalata, dando notizie degli interventi svolti.

Il Ministro: BRANCACCIO

95A3475

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1995, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1995, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 336, il prof. Giuseppe De Rita è stato nominato presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per il quinquennio che decorre dalla data del decreto medesimo.

95A3476

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta:

Il sig. Dante Mario Gabriel Pucci, console onorario in Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), con circoscrizione territoriale comprendente il dipartimento di Santa Cruz, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in La Paz degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in La Paz delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in La Paz dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in La Paz di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in La Paz;

h) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in La Paz della documentazione relativa al rilascio di visti;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

j) autenticazione della firma dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A3477

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Puerto Ordaz (Venezuela)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Ezio Ridolfi, vice console onorario in Puerto Ordaz (Venezuela), con circoscrizione territoriale comprendente lo Stato Bolivar, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Caracas;

h) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa al rilascio di visti;

i) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

j) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

k) autenticazione di firme, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

l) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzioni delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al Consolato generale d'Italia in Caracas.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A3479

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in San José (U.S.A.)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Silvia Raviola, vice console onorario in San José (U.S.A.), con circoscrizione territoriale comprendente la Contea di Santa Clara, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamenta a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza ed i certificati di cittadinanza), vidimazioni, legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in San Francisco;

h) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa al rilascio di visti;

i) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

j) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A3478

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Los Teques (Venezuela)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Teodoro Masciti, vice console onorario in Los Teques (Venezuela), con circoscrizione territoriale comprendente lo Stato Miranda, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamenta a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Caracas;

h) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa al rilascio di visti;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

j) autenticazione di firme, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

k) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzioni delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al Consolato generale d'Italia in Caracas.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A3480

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con provvedimento ministeriale in data 26 aprile 1995 il signor Castrignanò Luigi è stato nominato liquidatore della cooperativa D.E.S., con sede in Copertino (Lecce), in sostituzione dei signori Congedo Alessandro e Dell'Anna Aldo ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

Con provvedimento ministeriale in data 3 maggio 1995 il signor De Bonis Emanuele è stato nominato liquidatore della cooperativa Trasporti meridionali, con sede in Sant'Antonio Abate (Napoli), in sostituzione dei signori Scognamiglio Domenico e Ippolito Vincenzo ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno, in data 16 maggio 1995 il dott. Massimo Cardarilli è stato nominato presidente del collegio sindacale della cooperativa «5 Marzo» affidataria di lavori socialmente utili nell'area napoletana, con sede in Napoli, in sostituzione del dott. Giuseppe Capece, dimissionario.

95A3482-95A3483

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione alla denominazione, trasferimento della sede legale e limitazione all'esercizio della sola attività fiduciaria, con esclusione dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, della società «Italcontar S.r.l.», in Marsala.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1995 il decreto interministeriale 5 luglio 1973 con il quale la società «Italcontar - Italiana contabilità amministrazione revisione S.r.l.», con sede legale in Palermo, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, è modificato nella parte relativa alla denominazione variata in «Italcontar fiduciaria S.r.l.», nella sede legale trasferita da Palermo a Marsala (Trapani) e nella limitazione all'esercizio della sola attività fiduciaria con esclusione dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

95A3481

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 16 giugno 1995

Dollaro USA	1649,46
ECU	2170,19
Marco tedesco	1173,58
Franco francese	334,51
Lira sterlina	2644,91
Fiorino olandese	1048,54
Franco belga	57,159
Peseta spagnola	13,533
Corona danese	300,64
Lira irlandese	2692,74
Dracma greca	7,267
Escudo portoghese	11,147
Dollaro canadese	1194,83
Yen giapponese	19,509
Franco svizzero	1415,24
Scellino austriaco	166,90
Corona norvegese	263,89
Corona svedese	226,71
Marco finlandese	382
Dollaro australiano	1201,63

95A3562

MINISTERO DELLA SANITÀ

Ritiro dal commercio della specialità medicinale Neoxidil

Ai sensi degli articoli 14 e 25 del decreto-legge 29 maggio 1991, n. 178, con ordinanza telegrafica del 30 maggio 1995 il Ministero della sanità ha disposto il ritiro cautelativo dal commercio nonché il sequestro con divieto di vendita e di utilizzazione del prodotto di seguito indicato:

Neoxidil, soluzione 1000 ml, lotto 106 del 2/95, scad. 2/98, prodotto e commercializzato in Italia dalla ditta Farmec, via E. Fermi, Settimo di Pescantina (Verona).

Il provvedimento trae origine dal parere non favorevole espresso dall'Istituto superiore di sanità in seguito alle indagini analitiche effettuate sui campioni del prodotto stesso.

95A3484

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione a produrre ed a mettere in vendita l'acqua minerale naturale «Sorgente Tione» in contenitori di PET Caripak

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 328 del 5 maggio 1995 la Panna S.p.a., con sede in Firenze, Lungarno A. Vespucci n. 68 e stabilimento in Orvieto (Terni), località Fontanelle di Bardano, è stata autorizzata a produrre ed a mettere in vendita l'acqua minerale naturale «Sorgente Tione», sia nel tipo liscia che addizionata di anidride carbonica, in contenitori della capacità di litri 0,25, 0,33, 0,50, 0,75, 1,0 1,5 e 2,0 prodotti mediante soffiaggio di preforme costituite dal seguente polimero: PET Caripak della Shell Italia S.p.a.

95A3486

Autorizzazione ad aprire ed esercitare il nuovo stabilimento d'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale «Sorgente Umbra - Rocchetta», in Gualdo Tadino.

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 385 del 29 maggio 1995 la Rocchetta S.p.a., con sede in via della Rocchetta n. 15, Gualdo Tadino (Perugia), è stata autorizzata ad aprire ed esercitare il nuovo stabilimento d'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale «Sorgente Umbra - Rocchetta», realizzato in località Madonna del Piano del comune di Gualdo Tadino.

Con il medesimo decreto la Rocchetta S.p.a. è stata autorizzata a produrre ed a mettere in vendita l'acqua minerale confezionata in contenitori di vetro, di PVC e di PET.

95A3487

REGIONE PUGLIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Ruvo di Puglia e Martina Franca

La giunta della regione Puglia con atto n. 1170 del 27 aprile 1995, esecutivo a norma di legge, ha approvato con i motivi, le considerazioni e le condizioni esposte nella stessa deliberazione, il progetto in variante al piano regolatore generale vigente adottato con deliberazione del C.C. n. 118/94 del comune di Ruvo di Puglia, relativo alla realizzazione in zona Gravinelle dell'abitato, di un edificio da destinare a scuola media «D. Cotugno».

La giunta della regione Puglia con atto n. 1212 del 27 aprile 1995, esecutivo a norma di legge, ha approvato — per gli aspetti urbanistici — per i motivi e le considerazioni esposte dall'assessore all'urbanistica nella stessa deliberazione, la variante al piano regolatore generale del comune di Martina Franca adottata con deliberazione del C.C. n. 204/88 per l'esecuzione di lavori afferenti la rettifica plano-altimetrica di tratti della strada statale n. 581 di Massafra.

95A3488

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, nono comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la citata Università sono vacanti quattro posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

chimica e propedeutica biochimica, settore: E05A;

gastroenterologia, settore: F07D;

genetica umana, settore: F03X;

una disciplina del settore scientifico disciplinare: F22A - igiene generale ed applicata.

Gli aspiranti ai trasferimenti dei suddetti posti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, si potrà procedere ai trasferimenti solo dopo aver accertato la disponibilità sul bilancio dell'Ateneo dei fondi necessari al pagamento degli emolumenti dovuti al docente chiamato.

95A3491

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare: P02C «finanza aziendale», disciplina «finanza aziendale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A3489

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le sottoindicate facoltà dell'Università cattolica del Sacro Cuore sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative:

settore scientifico-disciplinare: N04X «diritto commerciale», disciplina «diritto commerciale».

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare: N01X «diritto privato», disciplina «istituzioni di diritto privato».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A3490

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300